

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3003

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCARPA, JACOMETTI, BARBIERI, ZURLINI, DIAZ LAURA, RAFFAELLI, PIGNI, ANGELUCCI, ARMAROLI, CLOCCHIATTI, BETTOLI, BOTTONELLI, GRILLI GIOVANNI, CASTAGNO, ALBERTINI, VACCHETTA, NICOLETTO, SULOTTO, INVERNIZZI, VENEGONI, ZOBOLI, CAPRARA,**

*Presentata il 5 maggio 1961*

**Soppressione dell'E. N. A. L. e costituzione dell'Ente nazionale  
attività ricreative (E. N. A. R.)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre alla Camera, riprende i concetti che informavano la proposta n. 1849 di iniziativa dei deputati Storchi, Repossi, Cappugi, Bartole, Biasutti, Tomba, Ambrico, Titomanlio Vittoria, Bersani, Amatucci, Dal Canton Maria Pia, Colleoni, presentata nella seduta del 27 febbraio 1951.

L'assunto generale della proposta Storchi, come della presente proposta, sta nella creazione di una prospettiva al movimento ricreativo italiano, con la soppressione dell'E. N. A. L. e la restituzione ai lavoratori della attesa possibilità di crearsi libere associazioni per la cultura, per il turismo, per lo sport, con la facoltà per tali associazioni (qualunque sia la corrente od ispirazione da cui promanano) di aderire ad un unico Ente di diritto pubblico che realizzi il dovere dello Stato verso la ricreazione e la elevazione dei lavoratori.

Finora, tutte le proposte di legge presentate nelle precedenti legislature sull'argomento della ricreazione dei lavoratori (ad eccezione della proposta Storchi), dai colleghi Di Vittorio, Santi, Jacometti, Pieraccini, Barbieri, ed altri, lungi dal proporre la soppressione dell'E. N. A. L., ne chiedevano un ordi-

namento nuovo genuinamente democratico, che ponesse fine alla gestione commissariale.

Nessuna, però delle proposte presentate in tal senso, ha potuto giungere al termine del suo iter parlamentare, divenendo legge dello Stato.

A 16 anni, pertanto, dalla fine della guerra, perdura nell'E. N. A. L. un regime anormale che solo per brevissimo tempo poteva essere giustificato e tollerato per la eccezionale contingenza post-bellica.

La recentissima nomina di un Presidente e di un Consiglio di Amministrazione, invece del precedente Commissario non muta minimamente la valutazione sopra espressa, essendo apparso chiarissimo all'opinione pubblica ed a tutti gli osservatori politici che il mutamento della denominazione del dirigente non ha variato il carattere antidemocratico che permane nella direzione dell'Ente senza che sussista il benché minimo motivo a giustificarlo.

Al contrario, la mancata trasformazione democratica dell'E. N. A. L. è divenuto palesemente causa della paralisi dell'ente, del suo dissesto finanziario, del suo profondo distacco dalle masse dei lavoratori (che av-

versano l'E. N. A. L. come strumento vessatorio); della sua deviazione dal fine di elevamento culturale e fisico delle masse popolari italiane.

Esprimendo questo giudizio siamo certi di non farci portatori di una esclusiva valutazione di parte.

Non diverso, infatti, appare il pensiero del Partito Democratico cristiano, il quale giudica che: « ... l'E. N. A. L. non ha presa nella sua sfera d'azione ed è ben lontano dall'essere sentito, proprio da coloro per i quali fu istituito » (vedasi relazione Cervone alla Consulta democratica cristiana per lo sport, spettacolo ed attività popolari 22 settembre 1960) né il giudizio del Partito repubblicano, il quale valuta che: « ... la arretratezza dell'E. N. A. L. dinanzi al regime democratico è ben evidente ...; ... la mancata partecipazione popolare all'attività dell'E. N. A. L. ne ha fatto un organismo estraneo alla Società italiana...; ... l'E. N. A. L., ormai distrutta come organizzazione viva è mantenuta in piedi con iniezioni di pubblico denaro ... » (vedasi la *Voce Repubblicana* 18 aprile 1958).

Non si può certo muovere addebito ai parlamentari dei partiti più intimamente legati con i lavoratori, di non aver atteso pazientemente e sperimentato tutti i tentativi possibili per porre termine al regime commissariale dell'E. N. A. L., avviandone la riforma democratica.

Durante otto anni di attività parlamentare una copiosa messe di proposte di legge, di mozioni, di ordini del giorno, di interpellanze, sta a testimoniare la pressante azione costantemente svolta.

Altre correnti ricreative popolari italiane, nel comprensibile desiderio di conquistare quella libertà associativa che nell'E. N. A. L. non veniva concessa, si sono indotte a dar vita a libere associazioni ricreative di corrente quali sono i circoli A. C. L. I. e l'E. N. D. A. S.

La stessa maggior parte dei lavoratori aderenti all'E. N. A. L. nella impossibilità assoluta di ottenerne la democratizzazione, si è decisa a dar vita nell'estate del 1957 ad una propria libera associazione che ha assunto il nome di A. R. C. I. (Associazione ricreativa culturale italiana).

Si è venuta producendo pertanto una abnorme situazione, poiché la legge che regola la vita dell'E. N. A. L. è ancora quella del 24 maggio 1937 istitutiva dall'Opera nazionale dopolavoro, la quale assicura una posizione di monopolio ad un solo Ente.

Ciò malgrado sono sorte numerose altre associazioni ricreative, fra le quali abbiamo citato le più note, con il risultato di un grave squilibrio prodottosi fra i due settori l'uno libero e l'altro non ancora liberato, della ricreazione italiana e la conseguenza che il dovere dello Stato democratico di promuovere e sviluppare la ricreazione e l'elevazione dei lavoratori non si applica né verso l'uno né verso l'altro dei due settori.

In questa constatazione sta la ragione principale che ha mosso i presentatori della presente proposta di legge.

Confidiamo che questa nostra proposta di legge trovi sostegno e consenso in altre importanti parti della nostra Assemblea, non solamente perché essa si ricollega al contenuto della citata iniziativa n. 1849 dal 1951 dei colleghi appartenenti alle A. C. L. I., ma anche perché le esigenze da essi e da noi espresse sembrano oggi più generamente intese dal movimento cattolico e dal partito di maggioranza.

Già durante la 32ª Settimana sociale dei cattolici (Padova 20-26 ottobre 1959) era stato affermato che: « ... vi è molto di vero nella monito che il tempo libero cessa di essere tale se lo Stato pretende di regolarlo... » e che: « ... larghissimo campo per orientare e facilitare l'impiego del tempo libero spetta ai liberi movimenti associativi e specialmente ai movimenti di ispirazione religiosa... ».

Ma ancora più concretamente durante la già citata « Consulta democratica cristiana per lo sport, lo spettacolo e le attività popolari » (Roma 22 settembre 1960) vennero annunciate iniziative per trasformare l'E. N. A. L., sostituendo ad esso « una organizzazione totalmente nuova, non più costituita da impalcature orizzontali, ma avente carattere confederale ».

Se questo preannuncio muove nel senso indicato dalla 32ª Settimana sociale dei cattolici, che accetta lo sviluppo delle iniziative culturali di massa « . . . . promosso da liberi movimenti associativi . . . . » e conviene sulla necessità di ridurre l'intervento dei pubblici poteri « . . . . alla integrazione delle iniziative dei singoli e delle associazioni ed alla garanzia dei mezzi per perseguire le loro attività . . . . », importanti confluenze potranno essere realizzate nell'Assemblea per deliberare l'auspicata riforma democratica di questo settore di attività.

Tali confluenze non nasconderanno minimamente le profonde differenze di indirizzo che separano i diversi liberi movimenti associativi esistenti in Italia, essendo, ad esem-

pio, del tutto impossibile per i firmatari della presente proposta di legge, accettare che il « tempo libero »: « . . . . sia solamente quello necessario al recupero delle energie poiché oltre questo limite vi è solo l'ozio e perché noi non siamo in questo mondo per divertirci, ma ci siamo per meritare, superando la nostra prova, così che lo svago lecito è solo quello necessario a mantenere l'elasticità e l'energia del nostro cammino » (v. 32ª Settimana sociale dei cattolici) o solo quello impiegato: « . . . . al miglior adempimento dei doveri religiosi e familiari per rendersi fisicamente e spiritualmente più atti al lavoro . . . . » (idem), o consentire che il vero: « . . . . utile impiego del tempo libero è quello che stimola a più alti consumi, perché senza lo svago i lavoratori non possono estendere la loro capacità di acquisto . . . . » (Henry Ford).

Guarderemo invece con entusiasmo a tutte le iniziative che, combattendo la mitologia e la pseudoscienza del « tempo libero », che si tenta oggi di mettere in circolazione, difenderanno il diritto e la possibilità dei lavoratori di partecipare alle grandi battaglie per il rinnovamento della cultura italiana, per mettere al bando i più deteriori prodotti della industria culturale di evasione e del generico nozionismo e per sviluppare invece la coscienza democratica delle grandi masse lavoratrici e di tutti i cittadini mediante la trasformazione democratica della scuola e degli strumenti di diffusione della cultura.

Ma appunto questo dialettico confronto di indirizzi diversi varrà ad arricchire lo sviluppo democratico della nostra società, quanto più si sarà accettato che venga bandito l'intervento dello Stato nella forma del monopolio della ricreazione comandata, di dopolavoristica memoria.

Le coscienze democratiche che hanno concorso alla elaborazione della Costituzione repubblicana si ribellano ad una concezione dell'intervento dello Stato nella ricreazione e nella elevazione dei lavoratori, in forma paternalistica e costringitiva.

Al contrario la legge fondamentale della Repubblica esige un intervento dello Stato che consenta lo sprigionarsi delle grandi energie insite nelle masse popolari, per il contributo che esse possono dare in ogni campo al progresso civile del Paese.

La elevazione dei lavoratori che può realizzarsi con libero sviluppo delle loro attività culturali, ricreative, turistiche, sportive è contenuta nell'obiettivo del pieno sviluppo della persona umana e del contributo dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e so-

ziale dello Stato, additato dall'articolo 3 della Costituzione.

Ma proprio questo medesimo articolo postula implicitamente il dovere e l'obbligo dello Stato di sostenere e favorire con sufficienti mezzi l'elevazione dei lavoratori attraverso le loro attività culturali e ricreative, senza tuttavia menomare il principio della libertà di associazione che è fondamento delle nostre istituzioni.

Il problema che si pone oggi ai legislatori italiani, a proposito delle attività ricreative e culturali di massa, a noi è parso essere appunto quello di conciliare queste due diverse esigenze.

Da un lato è indubbio che lo Stato ha il dovere di appoggiare, incrementare, finanziare le attività culturali e ricreative dei lavoratori e non può realizzare ciò se non attraverso organi propri od enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico.

Dall'altro lato è altrettanto indubbio che i lavoratori vogliono la piena libertà per le loro associazioni ricreative e culturali e la garanzia che esse non saranno in nessun caso sottoposte all'intervento, all'ingerenza e alle determinazioni del potere esecutivo a nome dello Stato.

Sottolineeremo anzi che, per i firmatari della presente proposta di legge, la seconda esigenza è di così decisiva importanza da far loro esprimere pregiudiziale appoggio alla proposta di legge n. 1497, presentata il 23 luglio 1959, la quale si propone di coprire di salde garanzie la esistenza e la libertà del singolo circolo, quale associazione non riconosciuta, regolata dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile.

Ma la pur indubitabile esigenza di armonizzare questi principi di autonomia e di libertà dei circoli e delle loro Associazioni, con il dovere della Repubblica di promuovere l'elevazione dei lavoratori mediante lo sviluppo delle loro attività culturali e ricreative, ci ha suggerito di riprendere e adeguare la vecchia proposta del collega Storchi.

Essa consiste nella creazione di un ente di diritto pubblico (E. N. A. R.), veicolo delle provvidenze statali a favore delle attività ricreative e culturali dei lavoratori.

Le libere associazioni ricreative dei lavoratori aderenti a tale ente fruiscono di tutte le provvidenze, senza vedere menomata la loro caratteristica di associazioni di carattere privato.

L'Ente nazionale di diritto pubblico (che l'onorevole Storchi definì E. N. A. R. e non abbiamo nessuna ragione per chiamare di-

versamente, apparendoci tale sigla più propria e pertinente di quella dell'E. N. A. L.) non ha funzione di gestire direttamente le iniziative ricreative locali.

Esso perciò (ripetiamo le parole della relazione Storchi) « *non ha carattere associativo, né distribuisce tessere, lasciando tale qualità a tale compito alle associazioni e sodalizi, che liberamente possono costituirsi in relazione col diritto che spetta a ciascuno di scegliere liberamente le associazioni od il sodalizio cui dare la propria adesione* ».

Con la presente legge si riafferma quindi il diritto dei circoli ricreativi di essere considerati società di fatto, volontariamente costituite da gruppi di lavoratori, salvaguardate da ogni ingerenza dello Stato, libere di unirsi in Associazioni nazionali e di ottenere, attraverso l'adesione di queste ultime all'E. N. A. R., il contributo dello Stato per l'attuazione dei loro programmi di proficuo impiego del tempo libero dei lavoratori.

Nell'era attuale di prodigiose conquiste della scienza e di crescente bisogno dell'uomo di evolversi nel campo della conoscenza e della cultura, nessuno potrà disconoscere i vastissimi compiti che si pongono alle associazioni che organizzano il proficuo impiego del tempo libero.

Il turismo interno ed internazionale, la creazione di vaste biblioteche modernamente organizzate a disposizione dei lavoratori, l'organizzazione di conferenze, di proiezioni cinematografiche culturali, di audizioni mu-

sicali, di corsi di lingua; il sostegno ad associazioni di fotografi d'arte e di cineamatori, a società filodrammatiche e sportive, rappresentano solo alcuni aspetti dei compiti che i circoli ricreativi sentono il dovere di assolvere, ma mostrano già quale prezioso patrimonio di iniziative possa scaturire da queste libere associazioni di lavoratori.

Mostrano però anche in maniera incontrovertibile che l'attuazione di siffatti compiti vasti e moderni non può ottenersi poggiando solo sul carattere mutualistico dei Circoli e sulle capacità di finanziamento dei soci; ma comporta ed esige in modo ormai indilazionabile il finanziamento dello Stato.

Scopo dell'E. N. A. R. è pertanto quello di garantire che tutte le associazioni ad esso aderenti e tutte le iniziative di singole organizzazioni culturali dei lavoratori, fruiscono delle agevolazioni e dei finanziamenti senza i quali ardua diverrebbe l'attuazione dei moderni compiti della ricreazione e della azione culturale di massa.

Superfluo ci appare ogni commento alle norme contenute negli articoli particolarmente perché esse sono simili a quelle della citata proposta Storchi, nota da 10 anni.

Nel raccomandare alla Camera l'accoglimento della presente proposta di legge, ci appare indispensabile sottolineare l'urgenza della sua approvazione, per il grave stato di precarietà cui è giunto il movimento ricreativo italiano.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.) è soppresso.

È istituito, con sede in Roma, l'Ente nazionale attività ricreativa (E. N. A. R.), cui possono aderire tutte le Associazioni e gli enti ai quali siano volontariamente affiliati circoli ricreativi, nel territorio nazionale, oltreché i circoli ricreativi e culturali singolarmente.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Tutte le agevolazioni, le esenzioni ed ogni altra facilitazione, riconosciute per il passato all'E. N. A. L. e ad ogni altro Ente ricreativo o assistenziale, sono riconosciute per l'avvenire all'E. N. A. R., alle Associazioni ad esso aderenti e ai sodalizi affiliati.

## ART. 2.

L'E. N. A. R. si propone:

a) di promuovere e favorire le attività ed iniziative rivolte alla ricreazione dei lavoratori ed alla loro elevazione culturale, morale e sociale;

b) di agevolare, nel rispetto delle rispettive autonomie e libertà le attività delle Associazioni, dei circoli e dei privati le cui finalità rientrino negli scopi citati dal precedente comma.

## ART. 3.

Tutte le Associazioni a carattere nazionale, preesistenti o costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, che organizzano la ricreazione dei lavoratori e la loro elevazione culturale, morale e fisica, mediante proficuo impiego del tempo libero dal lavoro, con l'attività di circoli ricreativi, culturali e sportivi, oltreché ciascun circolo ricreativo o culturale o sportivo, sono accettati a far parte dell'E. N. A. R., a loro domanda ed a semplice accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'E. N. A. R., della esistenza delle seguenti condizioni:

a) natura privatistica dell'Associazione o circolo;

b) elettività delle cariche, volontarietà dell'adesione dei soci e dei Circoli e assenza di scopi speculativi, regolati da uno statuto;

c) numero di almeno 100 circoli e 5000 soci aderenti, per le Associazioni.

Per il controllo della presenza delle suddette condizioni il Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. R. potrà valersi dell'ausilio della Commissione centrale per la cooperazione esistente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

A nessuna Associazione che abbia i requisiti sopra citati può essere rifiutata l'adesione all'E. N. A. R.

L'E. N. A. R. favorisce la costruzione di Consorzi dei circoli singolarmente ad esso aderenti, ai soli fini della organizzazione della loro rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione previsto dall'articolo 8 e purché composti di almeno 50 circoli.

Ogni Associazione o circolo che presenta domanda di adesione all'E. N. A. R. deve depositare presso il Consiglio di Amministrazione il proprio statuto. L'E. N. A. R. non distribuisce tessere.

#### ART. 4.

L'accettazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. R. della adesione di cui al precedente articolo, sostituisce a tutti gli effetti il riconoscimento della finalità assistenziale da parte del Ministero dell'interno di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 705.

La licenza per la vendita delle bevande alcoliche, in deroga al rapporto limite previsto dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è concessa a tutti gli spacci annessi ai Circoli appartenenti alle Associazioni aderenti all'E. N. A. R. purché detti circoli abbiano almeno 25 soci.

#### ART. 5.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo, escluse soltanto le tasse postali e telegrafiche, l'E. N. A. R., e le Associazioni nazionali ad esso aderenti sono parificate alle Amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni di natura culturale, artistica, ricreativa, sportiva e in genere propagandistica dell'E. N. A. R., è riconosciuto il carattere di utilità pubblica e conseguentemente tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazioni nei riguardi del carattere e dell'estensione delle manifestazioni stesse.

Tale trattamento si estende a tutte le manifestazioni dell'E. N. A. R., non escluse quelle a cui partecipano anche i non tesserati.

ART. 6.

Sono organi dell'E. N. A. R.:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci revisori.

ART. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su una terna di nomi designati a maggioranza nel seno del Consiglio di amministrazione.

Egli ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dura in carica 3 anni.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 29 consiglieri, così ripartiti:

- a) ventiquattro rappresentanti delle Associazioni aderenti all'E. N. A. R., eletti nel modo che è disposto dal seguente articolo 10;
- b) un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ministero della pubblica istruzione;

Ministero dei trasporti;

Ministero per il turismo e per lo spettacolo.

- c) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.).

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni.

ART. 9.

Allo scadere di ogni triennio e per la prima volta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consiglieri nazionali delle Associazioni ed i presidenti dei Consorzi di circoli singolarmente aderenti all'E. N. A. R., con voto proporzionale al numero dei soci, eleggono a scrutinio segreto e col sistema proporzionale, presso il Ministero del lavoro:

- a) ventiquattro membri del Consiglio di amministrazione.

- b) tre sindaci revisori dei conti effettivi e tre sindaci revisori dei conti supplenti.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) stabilisce i programmi di attività dell'Ente garantendo che alle iniziative ri-

creative turistiche e sportive siano affiancate in sufficiente misura le attività culturali dei lavoratori. A tale scopo costituisce apposite Commissioni per il cinema e il teatro, per il turismo e lo sport, per le attività culturali.

b) accetta con le modalità previste dall'articolo 3 la ammissione di nuove Associazioni, che domandino di far parte dell'E. N. A. R.;

c) decide sull'accettazione di donazioni e lasciti;

d) stipula convenzioni con Società, Enti o privati per la concessione di facilitazioni ai soci dei Circoli nell'ingresso a spettacoli di ogni tipo, nell'uso di servizi di trasporto o comunque nell'esercizio di attività ricreative culturali o sportive;

e) verifica l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per la concessione di finanziamenti, di mutui e di facilitazioni ai circoli che intendono edificare nuove sedi;

f) dispone i finanziamenti alle Associazioni aderenti per la realizzazione dei loro programmi a condizione che siano conformi alle finalità previste dall'articolo 3;

g) delibera i finanziamenti che in via eccezionale possono essere concessi a privati, a singoli Circoli e sodalizi, non appartenenti all'E. N. A. R., purché le finalità ricreative da essi promosse siano conformi alle finalità previste dall'articolo 3;

h) elegge a maggioranza di due terzi il Direttore generale dell'Ente;

i) stabilisce l'organico degli Uffici centrali, approva il regolamento del personale, ne cura la disciplina e ne delibera il trattamento.

#### ART. 11.

Tutte le Associazioni aderenti all'E. N. A. R., devono fruire, con gli stessi diritti, delle agevolazioni e concessioni previste dalla presente legge.

I finanziamenti, le facilitazioni creditizie e simili, devono essere attribuiti alle Associazioni aderenti con criterio proporzionale al numero dei loro soci.

#### ART. 12.

Lo statuto dell'Ente proposto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dal Presidente della Repubblica, con suo decreto.

Con le stesse modalità sono approvate le modifiche dello statuto.

ART. 13.

Le entrate sono costituite:

a) dal patrimonio dell'Ente nazionale di assistenza lavoratori (E. N. A. L.);

b) da un contributo annuo dello Stato di lire 1000 milioni. Nell'esercizio finanziario 1960-61 tale contributo di lire 1000 milioni sarà ottenuto variando nella necessaria corrispettiva misura la quota parte delle entrate dell'Enalotto, spettante allo Stato;

c) da lasciti e donazioni di privati;

d) da entrate per servizi prestati;

e) da contributi delle Associazioni aderenti, contenuti entro i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione.

ART. 14.

Per la liquidazione delle attività dell'E. N. A. L. è istituito un apposito Ufficio stralcio.

Il personale dipendente dall'E. N. A. L., può essere assunto dall'E. N. A. R. solo su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ART. 15.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è da intendersi abrogata.

ART. 16.

Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate le norme di attuazione e entro sei mesi dovrà essere approvato lo statuto previsto dall'articolo 12.

NORMA TRANSITORIA

ART. 17.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione centrale per la cooperazione esistente presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilirà il diritto delle Associazioni, Enti e Sodalizi di cui all'articolo 3, di essere considerati aderenti all'E. N. A. R. verificando che sussistano le condizioni disposte dallo stesso articolo.